

un dato intervallo si potrà trovare un'altra imposta che surroggi questa? Chi vorrà asserire con una tal quale persuasione che fra un dato tempo si potrà ordinare quella perequazione, di cui si parla dal 1864 in poi, e che finora non venne nemmeno sottoposta alla discussione della Camera? Evidentemente nessuno di noi può dare questo giudizio. Come dunque si potrebbe darlo sul limite entro il quale dovrà mantenersi l'imposta? Quando pertanto si farà la perequazione (quella perequazione che tutti desiderano, ma che finora non si prevede che si possa tanto facilmente conseguire), oppure quando si penserà a stabilire una nuova imposta la quale valga a supplire alla somma che potrà fare entrare nelle casse dello Stato l'imposta del decimo, allora contemporaneamente il potere legislativo determinerà che debba cessare l'imposta del decimo; ma volere, prima ancora che ciò avvenga, determinare il numero degli anni a mio giudizio non è nè conveniente, nè utile. Pregherei perciò la Camera di non volere occuparsi di questa limitazione ed attenersi solamente ad ordinare lo stabilimento dell'imposta.

DINA. Domando la parola.

RATTAZZI. Se la Camera vorrà accogliere questo sistema, non sarebbe più il caso di ammettere o l'aggiunta della Commissione o quella dell'onorevole Dina. Mi lusingo che l'onorevole Dina non potrà a meno che concorrere nel mio avviso ed unirsi al mio pensiero, il quale meglio risponde alle considerazioni colle quali egli ha svolto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole Rattazzi che, giusta il suo concetto, converrebbe che formolasse un emendamento all'articolo della Commissione.

Ha la parola l'onorevole Dina.

DINA. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Rattazzi.

Se noi non determiniamo almeno che la tassa debba essere pel 1869, colla legge che facciamo potrebbe quasi suppersi che noi vogliamo aumentare di un decimo tanto la fondiaria che la ricchezza mobile dell'anno corrente; bisogna che si determini che è per l'anno prossimo. Io proponevo di limitarlo al 1869, anche perchè credo opportuno di rassicurare le popolazioni.

Non ho altro da aggiungere.

RATTAZZI. Mi pare che si possa facilmente provvedere al pericolo indicato dall'onorevole Dina quando si dicesse: « a datare dal primo gennaio 1869, » senza altra indicazione. Del resto avverta l'onorevole Dina che non basta che l'imposta sia stabilita con una legge; è necessario che sia iscritta sul bilancio, perchè la legge stabilisce bensì la tassa, ma il Governo non la potrà riscuotere se contemporaneamente nella legge del bilancio non gli è data facoltà di esigerla. Per conseguenza, quando anche non si dicesse: « dal gennaio

1869, » non avrebbe luogo l'inconveniente che ha accennato.

SELLA, relatore. Io pregherei la Camera a voler tenere per fermo che, se la Commissione ha proposto che l'aumento del decimo debba essere stabilito per un biennio, non è certamente nell'intento d'invadere l'avvenire in maniera anticostituzionale, come affermava l'onorevole Dina. Io gli farò osservare che, nella patria della costituzionalità, nell'Inghilterra, ogni volta che si vota una legge d'imposta si stabilisce sempre il numero di anni per cui s'intende che debba durare. Invero, quando si fa qualche ordinamento finanziario è naturale che non si vada alla cieca, ma si prendano e si coordinino tutte le disposizioni opportune, e quindi si determini anche il tempo durante il quale debba durare.

Certo non si vuole pregiudicare per nulla l'avvenire, e volendolo non lo si potrebbe. Se la Camera l'anno prossimo crederà opportuno un mutamento, lo farà. Abbiamo già veduto, a cagion d'esempio, un certo 4 per cento sulla rendita fondiaria, votato e poi non applicato, perchè venne un'altra legge che lo allontanò.

La cagione per cui la Commissione ha proposti i due anni per quest'aumento del decimo è semplicissima. Essa ha dovuto por mente al ritardo che v'è, e che, per mia opinione, non può a meno di esservi, per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in guisa che soltanto innanzi assai nel 1868 si potranno intraprendere le operazioni che avrebbero dovuto aver luogo verso l'ultimo mese del 1867. Si tratta dunque di mettere l'amministrazione in condizione da poter riguadagnare questo ritardo; ecco lo scopo pratico ed importantissimo che noi ci siamo prefisso. Del resto, per tranquillare ora l'onorevole Dina, e per far ricredere l'onorevole Rattazzi, il quale non vuole che si stabilisca un limite per la durata di quest'imposta, dirò che noi siamo anche costretti a fissarlo, perchè proponiamo un temperamento transitorio.

Mi concederà l'onorevole Rattazzi che, se noi convertissimo questo disegno di legge in un altro il quale dicesse: « dal 1° gennaio 1869 in poi sono accresciute di un terzo decimo l'imposta fondiaria e l'imposta sulla ricchezza mobile, » non vi è dubbio che questa legge, quando ricevesse la sanzione dei due rami del Parlamento e la sanzione reale, avrebbe un carattere ben diverso da quello che ha il disegno che ci sta dinanzi.

Una voce a sinistra. Sarà lo stesso!

SELLA, relatore. Sarà lo stesso? Ma, se non si vuole far nulla, capisco anch'io che non sono le parole le quali possano ottenere qualche cosa; ma, se sul serio si vuol fare, crede la Commissione che entro un biennio si può fare. Se non si vuole, è tutto inutile: se si adotta la formola dell'onorevole Dina, certamente, alla fine del 1869, verrà un'altra legge in cui si dirà